



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

INCONTRO DI STUDIO

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

D. LGS. 117/2017

EVENTO PROMOSSO DALLA

COMMISSIONE DI STUDIO "TERZO SETTORE" ODCEC PESCARA

PESCARA, 6 APRILE 2018



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara



**Gli Enti del Terzo Settore e le
relative attività**

Dr. Renato Di Francesco

Dr. Davide Melchiorre

Dr. Dino Norscia

Dr.ssa Debora Scurti



RIFORMA DEL TERZO SETTORE



E' stata istituita con la Legge Delega 106/2016

La Legge prevedeva l'emanazione di decreti legislativi che sono stati pubblicati:

- nel mese di Marzo 2017, quello relativo al servizio civile
- nel mese di Luglio 2017, gli altri

Legge 106/2016



Codice Terzo Settore
D.lgs 117/2017

Impresa Sociale
D.lgs 112/2017

Cinque per mille
D.lgs 111/2017

Servizio Civile
D.lgs 40/2017

MOTIVAZIONI A BASE DELLA RIFORMA



Disciplina unitaria sotto il profilo civilistico, aziendalistico e fiscale

Agevolazioni fiscali indirizzati verso gli Enti più meritori

Nuovi obblighi di rendicontazione per gli Enti più strutturati

Razionalizzazione criteri di accreditamento 5 x mille



PRINCIPALI LEGGI ABROGATE DALLA RIFORMA




**Legge Quadro del Volontariato
(L. 266/1991)**

**Legge Quadro sulle
Associazioni di Promozione
Sociale (L. 383/2000)**

**Legge Quadro sulle ONLUS
(D. Lgs. 460/1997)**

**Resiste invece la L. 398/1991
sulle Associazioni Sportive
Dilettantistiche**



PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA (d. Lgs 117/2017)

Finalità e oggetto (Art. 1)

Il Codice del Terzo Settore provvede al **riordino e alla revisione organica** della disciplina vigente in materia di Terzo Settore, nel rispetto dei **principi costituzionali**:

- **art. 2 (diritti alla persona e dovere di solidarietà),**
- **art. 3 (uguaglianza sostanziale),**
- **art. 4 (diritto dovere al lavoro),**
- **art. 9 (sviluppo della cultura e della ricerca scientifica),**
- **art.18 (libertà di associazione),**
- **art.118 co 4 (principio di sussidiarietà) ,** al fine di sostenere l'**autonoma iniziativa** dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il **bene comune**.

PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA (d. Lgs 117/2017)

Principi generali (Art. 2)

Come previsto dall'art. 2 del Decreto in esame, con il Codice del Terzo Settore:

- Viene riconosciuto il valore e la **funzione sociale** degli Enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- Viene promosso il relativo **sviluppo** salvaguardandone la spontaneità ed *autonomia*;
- Viene favorito il relativo apporto originale per il perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

Norme applicabili (Art. 3)


- **L'art. 3, co. 1**, stabilisce che **le disposizioni del Codice trovano applicazione**, ove non espressamente derogate e nei limiti di compatibilità, **anche alle categorie di ETS che hanno una disciplina particolare**. Si pensi, al riguardo, alle **cooperative sociali e alle imprese sociali**. In sintesi, la norma impone un'attività di coordinamento tra discipline, sia quelle speciali contenute in altre fonti (intendendosi per tali quelle non ricomprese nel Codice) sia quelle particolari presenti nel Codice che derogano ai principi generali contenuti nel titolo II dello stesso Codice.
- **L'art. 3 co. 2**, **rinvia alla disciplina del codice civile per quanto non previsto dal Codice del Terzo settore**: l'integrazione della disciplina contenuta nel Codice del Terzo settore, allora, avverrà primariamente con riferimento alle previsioni del codice civile e delle Disposizioni di Attuazione relative agli enti del libro I, che rivestiranno una funzione meramente suppletiva.
- **L'art. 3, co. 3**, **sancisce, infine, l'inapplicabilità delle previsioni contenute nel Codice del Terzo settore alle fondazioni di origine bancaria (d.lgs. 153/1999)**, fatta eccezione per quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII: in tali ambiti, infatti, si descrivono disciplina e funzioni dei centri di servizio per il volontariato al cui finanziamento contribuiscono le fondazioni di origine bancaria.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS (ART. 4)



Tali Enti sono costituiti per il perseguimento

- **senza scopo di lucro**
- **di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**
mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale dell'art. 5 del CTS.**
- in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi



GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS (ART. 4)



Organizzazioni di Volontariato - ODV

(abrogazione L. 266/91)

Art.li 32 - 34 CTS

- Sono costituiti in forma di Associazione (riconosciute e non)
- Numero soci non inferiore a 7 persone fisiche o 3 organizzazioni
- Svolgono attività di interesse generale prevalentemente nei confronti di terzi
- Si avvalgono in prevalenza dei volontari associati. I lavoratori devono essere < 50% dei volontari;
- Risorse: quote, donazioni, contributi e attività secondarie e strumentali.



GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS (ART. 4)

Associazioni di Promozione Sociale APS

(abrogazione L. 383/2000)

Art.li 35 - 36 CTS

- Sono costituiti in forma di Associazione (riconosciute e non)
- Numero soci non inferiore a 7 persone fisiche o 3 APS.
- Svolgono una o più attività di interesse generale in favore di associati, loro familiari o di **terzi** avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
- I lavoratori devono essere <50% dei volontari o 5% degli associati



GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS (ART. 4)

Enti filantropici

Art. 37 – 39 CTS

- Costituiti in forma di Associazioni riconosciute o Fondazione
- Svolgono attività di interesse generale.
- Erogano gratuitamente denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di **categorie di persone svantaggiate**. Devono inserire nel bilancio sociale l'elenco dei destinatari delle erogazioni;
- Risorse: principalmente contributi, donazioni, rendite e raccolta fondi

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS (ART. 4)



Imprese sociali incluse le cooperative sociali

(abrogazione L. 155/2006)

Art 40 CTS - Rinvio

- Sono Enti privati
- Esercitano in via stabile e principale un'**attività di impresa di interesse generale**, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Favoriscono il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività;
- Sono escluse le società a socio unico, le Amministrazioni Pubbliche, gli enti i cui atti costituiti limitano l'erogazione dei beni/servizi in favore dei soli soci /associati;
- Le cooperative sociali ed i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di Imprese sociali;
Le imprese sociali sono disciplinate dal **D. lgs 112/2017**.
Per alcune agevolazioni si applica il D. lgs 117/2017.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS (ART. 4)



Reti associative

Art. 41 CTS

- Sono costituiti in forma di Associazione (riconosciute e non)
- Svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione, supporto a favore degli Enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale;
- Associano almeno 100 enti TS o 20 fondazioni TS, in 5 regioni;
- Se "nazionali" sono formate da 500 enti o 100 fondazioni, in 10 regioni

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS (ART. 4)



Società di mutuo soccorso

Art.li 42 - 44 CTS Rinvio

- Perseguono finalità di interesse generale, tramite l'esclusivo svolgimento in favore dei soci o loro familiari conviventi
- Svolgono una o più delle seguenti attività:
 - erogazione prestazioni e trattamenti socio-sanitari in caso di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanee / permanente;
 - erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
 - erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
 - erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovano in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – ETS (ART. 4)




Altri Enti del Terzo settore

Associazioni, riconosciute e non riconosciute

Fondazioni non classificate in precedenti categorie


**Culturali, bandistiche, sportive,
protocollo, ecc.**



ENTI ESCLUSI (Art. 4 c. 2)

Sono esclusi dall'applicazione del CTS i seguenti:

- tutte le amministrazioni dello stato
- le formazioni e associazioni politiche
- i sindacati
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
- le associazioni dei datori di lavoro
- gli Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti sopra indicati



ENTI CON DISCIPLINA DIFFERENZIATA (Art. 4 c.3)




- **Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**
- **enti di confessioni religiose** che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo stato

si applicano limitatamente allo **svolgimento delle attività di interesse generale** di cui all'art. 5 del D. L.g.s. 117/2017,
a condizione che:
 - Venga adottato un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del Codice C.T.S. e sia depositato nel Registro Unico R.U.N.T.S.
 - che si provveda all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore;
 - che si dovrà costituire un patrimonio destinato;
 - che si tengano separate le scritture contabili.

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (ART. 5)



Sono attività di interesse generale quelle che gli Enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via **esclusiva o principale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



a

interventi e servizi
sociali

- “**servizi sociali**”(art. 1 Legge 328/2000) attività' di predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche **destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà'**. (art.128 del DEL112/1998)
- Vi rientrano gli interventi per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap (Legge n. 104/92 e alla Legge n. 112/2016)

b

interventi e
prestazioni
sanitarie

- Riconducibili ai livelli Essenziali di Assistenza (Dpcm 12 Gennaio 2017):
- prevenzione collettiva e sanità pubblica
 - assistenza distrettuale
 - assistenza ospedaliera
 - sono prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota (ticket)

c

prestazioni socio-
sanitarie

- Prestate in favore delle persone che richiedono prestazioni sanitarie ed **azioni di protezione sociale**, anche di lungo periodo (DPCM 14.2.2001)
- Hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

d

educazione, istruzione e formazione professionale

- Educazione, istruzione e formazione professionale (Legge 28.03.2003 n. 53/2003);
- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

e

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente

Esclusione attività, esercitata abitualmente, di raccolta / riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

f

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

In coerenza con i principi costituzionali (D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 – **Codice dei beni culturali e paesaggio**)

g **formazione universitaria
e post-universitaria**

h **ricerca scientifica di
particolare interesse
sociale**

i **organizzazione e gestione
di attività culturali,
artistiche o ricreative di
interesse sociale**

Attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (**Ad esempio associazioni culturali, scouts e oratori**)



j

radiodiffusione sonora a carattere comunitario

- Regolata dall' Art. 16, comma 5, L. 06.08.1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
- Esercitata da Enti no profit che sono espressione di particolari istanze di carattere culturale, etnico, politico e religioso.
- Devono trasmettere programmi originali autoprodotti con contenuti aderenti alle istanze sopraindicate per almeno il 50% dell'orario di trasmissione giornaliero.



k organizzazione e gestione di **attività turistiche** di interesse sociale, culturale o religioso


l **formazione extra-scolastica,**

Finalizzata alla prevenzione della **dispersione scolastica** e al **successo scolastico e formativo**, alla **prevenzione del bullismo** e al **contrasto della povertà educativa**

m **servizi strumentali** ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da Enti del Terzo settore

n **cooperazione allo sviluppo**

Cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace (L. 11.08.2014 n. 125)



o **commercio equo e
solidale**

- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, **svolte nell'ambito o a favore di filiere del Commercio Equo e solidale**
- Consiste nel rapporto commerciale che si instaura con un operatore di un'area svantaggiata, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, rispetto e la solidarietà che preveda il prezzo equo e condizioni di lavoro sicure.

p **servizi finalizzati
all'inserimento /
reinserimento nel
mercato del lavoro**

Tali servizi mirano all'inserimento / reinserimento nel mercato del lavoro delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 112/2017 contenente la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), Legge n. 106/2016:

- ➔ dei lavoratori molto svantaggiati,
- ➔ delle persone svantaggiate o con disabilità,
- ➔ delle persone beneficiarie di protezione internazionale,
- ➔ delle persone senza fissa dimora iscritte al registro dei residenti.



q **alloggio sociale**

- Ai sensi del DM 22.4.2008
- Nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

r **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**

s **agricoltura sociale**


Promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo (art. 2, Legge n. 141/2015)



t organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**

u **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti** o prodotti di cui alla Legge n.166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

v promozione della **cultura della legalità**, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata



w **promozione e tutela dei diritti umani**, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le **banche dei tempi** di cui all'art. 27, Legge n. 53/2000, e i **gruppi di acquisto solidale**


x cura di procedure di **adozione internazionale**

y **protezione civile**

z **riqualificazione di beni pubblici** inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Legge 4.05.1983 n. 184

Legge 24.02.1992 n. 225



ATTIVITA DIVERSE (ART. 6)

Possono essere svolte attività diverse da quelle di cui all'art. 5

- A.** a condizione che siano:
- **secondarie** rispetto alle attività generali, in termini di risorse impiegate;
 - **strumentali** a queste;
 - **previste** dallo statuto (art. 6.)
- B.** I **criteri e limiti** delle attività secondarie e strumentali saranno fissati con D.M.

